

del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

Decreta:

Art. 1

Nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., il consiglio comunale di Francavilla di Sicilia è sospeso.

Art. 2

Nominare la dr.ssa Maria Riva, qualifica segretario generale, commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, in sostituzione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 3 aprile 2014.

VALENTI

(2014.15.964)072

## ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 3 aprile 2014.

**Individuazione dell'area dell'istituendo Parco archeologico di Siracusa, ricadente nel territorio del comune di Siracusa.**

L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - titolo II - dettante norme sull'istituzione del sistema dei parchi

archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;

Visto il D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, con il quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il sistema dei Parchi archeologici della Regione;

Visto il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013, recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001, con il quale è stato rimodulato il sistema dei Parchi archeologici della Regione, comprendente quello di Siracusa;

Visto il D.P.R.S. n. 237 del 7 agosto 2013 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana;

Premesso che in data 19 dicembre 2013, con nota prot. n. 16697, per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge regionale n. 20/2000, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa ha trasmesso al comune di Siracusa la proposta di perimetrazione del Parco archeologico di Siracusa corredata di schema di regolamento ex art. 20, comma 6, legge regionale n. 20/2000, relazione tecnico-scientifica e zonizzazione su elaborato cartografico redatto in scala 1:10.000 per l'individuazione delle zone A, B e C di Parco;

Premesso che tale proposta, fermo restando i previsti 45 giorni previsti dalla legge, è stata oggetto di concertazione con i comuni interessati nell'ambito di una riunione svoltasi in data 9 gennaio 2014 presso gli uffici della Soprintendenza di Siracusa;

Premesso che, con nota prot. n. 1949 dell'11 febbraio 2014, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa ha trasmesso all'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana la proposta di perimetrazione del Parco archeologico di Siracusa, comprensiva di zonizzazione, corredata dalla necessaria documentazione costituita da: cartografia redatta su aereofotogrammetria in scala 1:10.000, relazione generale tecnico-scientifica, bozza di regolamento;

Considerato che la perimetrazione segue la grandiosa intuizione antica della poliorcetica in base alla quale Dionisio I unificò in un unico disegno difensivo il territorio costituito dall'isola di Ortigia, dal promontorio del Plemmirio e dall'altopiano incuneato tra gli Iblei e i Climiti, caratterizzato da una particolare idrogeologia che dà vita a numerose sorgenti di acqua dolce, spesso a ridosso del mare; i due specchi d'acqua del porto grande e del porto piccolo diventano così elementi inscindibili e costitutivi di questo paesaggio quale luogo in cui gran parte di quegli avvenimenti storici hanno dato vita e configurato la fitta antropizzazione del territorio stesso;

Considerato che il perimetro del Parco contempla l'insieme archeologico e paesaggistico delle Mura Dionigiane, in atto sottoposto a tutela ai sensi della parte III del codice dei beni culturali, il quale riprende il disegno dell'antica città greca, come un anello concluso entro il quale si mantengono salvaguardati alcuni punti di osservazione che permettono di conservare ancora il paesaggio non edificato, non occludendo le visuali principali entro cui il perimetro fortificato è ancora visibile. Il perimetro del parco archeologico è perfettamente compatibile con i valori storici ed archeologici in esso contenuti, rappresen-

tando il completamento della tutela del patrimonio dei beni culturali presenti e che, nel loro insieme, interagiscono con natura e storia antropica e insediamentale, sia agricola che urbana. L'estensione dei limiti del parco fino alla paleofalesia rappresenta una necessaria saldatura di varie emergenze archeologiche, finora non sottoposte a vincolo archeologico, in grado di rendere possibile la lettura di una zona emblematica che nel suo insieme costituisce uno dei paesaggi archeologici più importanti della Siracusa antica e dell'intera Sicilia;

Considerato che il Parco archeologico di Siracusa prende le mosse da un nucleo principale costituito dal Parco della Neapolis, istituito fra il 1952 e il 1955 grazie agli espropri effettuati con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, la sua perimetrazione viene pertanto a costituire un circuito unitario che si svolge seguendo il percorso delle mura dionigiane verso ovest, raggiunge il Castello Eurialo, prosegue verso est lungo tutto il tratto settentrionale delle fortificazioni fino a Scala Greca e S. Panagia e da qui segue la costa verso sud. L'anello è fisicamente e concettualmente chiuso sul lato meridionale, fra la costa e la Neapolis, dal sistema delle grandi latomie che, partendo da quella più orientale detta dei Cappuccini, attraverso la sequenza delle Coste di S. Lucia, latomie Broggi e del Casale, Carratore, Intagliatella, S. Venera, fino alla latomia del Paradiso alla Neapolis, costituivano fin dall'antichità parte integrante del sistema difensivo della colonia greca di Siracusa;

Considerato che in zona A di Parco ricade l'ampia area demaniale costituita dalla parte monumentale dell'antico quartiere della Neapolis: l'anfiteatro romano, l'ara di Ierone, il teatro greco e il c.d. teatro lineare, l'area del santuario di Apollo Temenite;

Considerato che sul colle dell'Epipoli le tracce di insediamento risalgono ad età preistorica: sulla spianata al di sopra del teatro greco si sono infatti individuate le buche per i pali delle capanne, mentre a margine dell'area del villaggio sono ancora visibili le poche tombe superstiti, a grotticella artificiale scavata nella roccia, datate all'età del Bronzo antico e medio. Sul fianco del colle venne poi scavato, già nel V sec.a.C., il teatro greco, uno dei maggiori dell'antichità, il cui ampliamento si deve a Ierone II (III sec. a.C.), con la realizzazione di un'ampia cavea scandita in 9 cunei con ben 67 ordini di gradini. A Ierone II si deve inoltre, ad est del teatro, la realizzazione della grande arca lunga uno stadio, dedicata a Zeus Eleutherios. Probabilmente in età augustea, dopo la deduzione della colonia nel 21 a.C., ebbe inizio la realizzazione dell'anfiteatro, ad est dell'ara, che ebbe vari rifacimenti fino ad età tardo antica e bizantina.

A sud l'area demaniale, oltre il viale P. Orsi dove scavi recenti hanno messo in luce un monumento circolare di età ellenistica, si estende un portico e i resti dell'abitato ellenistico-romano, prosecuzione di quello messo in luce negli anni cinquanta del secolo scorso a sud dell'anfiteatro, dove sono anche i resti dei piloni di un arco onorario di età augustea, nonché i resti di una antica arteria est-ovest, in uso fino ad età bizantina. Ad ovest del teatro, una gradinata rettilinea scavata nella roccia, con una capienza di circa 1000 spettatori, è stata interpretata come cavea di un teatro arcaico (VI sec. a.C.);

Considerato che oltre il c.d. teatro lineare, si intercettano le prime assise di blocchi che costituiscono i resti delle mura dionigiane, la più grandiosa fortificazione realizzata nel mondo greco fra la fine del V e gli inizi del IV sec. a.C., che si estende per 27 km, chiudendo ad anello

l'altipiano dell'Epipoli. Sul punto di convergenza dei tratti meridionale e settentrionale della cinta muraria, a una quota di 120 m s.l.m. si eleva il Castello Eurialo, grandiosa fortificazione preceduta da tre fossati, dal quale si domina l'entroterra e la costa a nord e sud, dal Golfo di Augusta al Porto Grande di Siracusa. Il Castello ha avuto una importante fase edilizia nel III sec. a.C. sotto Ierone II, alla cui progettazione non è escluso abbia partecipato anche Archimede, al quale si deve la realizzazione delle macchine da guerra e l'organizzazione della difesa della città nell'imminenza dell'attacco romano.

Lungo il percorso delle mura infatti, oltre ai resti delle latomie di superficie da cui vennero estratti i blocchi per la costruzione delle fortificazioni, si incontrano le tombe superstiti delle necropoli dell'età del Bronzo antico, in alcuni casi sezionate e distrutte in antico dai lavori di cava.

Fa parte integrante del complesso il pianoro di Bufaloro che, a partire dal Castello, degrada con lieve pendio verso est. L'area è stata vincolata fin dagli anni '50 del secolo scorso al fine di salvaguardare il paesaggio archeologico, rimasto inalterato fino ai nostri giorni. Da questo pianoro si può apprezzare tutta la città che si estende a valle, fino all'ampio seno del Porto Grande e la Penisola della Maddalena con le sue latomie costiere che delimita quest'ultimo a sud. L'intero complesso rappresentato dal castello Eurialo e dal pianoro di Bufaloro che si estende verso est a valle di esso presenta un alto valore non solo archeologico e paesaggistico, ma anche storico, politico, militare: il pianoro di Epipoli è l'ultimo relitto del paesaggio archeologico siracusano che si sia conservato integro fino ai nostri giorni. Esso, è prioritario, venga preservato per consentire l'apprezzamento dei rapporti spaziali, topografici e strategici del sistema difensivo Eurialo-mura dionigiane;

Considerato che il tratto settentrionale delle mura prosegue verso est fino alla costa di Santa Panagia dove è collocato l'antico approdo di Trogon. Da qui le fortificazioni proseguono verso sud lungo il ciglio della paleofalesia, su cui si aprono ingrottamenti ricolmi di terre rosse con depositi paleontologici, nonché sorgenti di acqua dolce in parte ancora attive. Poco a nord di S. Panagia, lungo la costa, è il villaggio trincerato di età neolitica di Stentinello, l'unico di questo genere conservato lungo la costa orientale della Sicilia, esplorato da P. Orsi: proprio dal villaggio di Stentinello prese il nome una delle principali facies che caratterizzano il Neolitico siciliano;

Considerato che dalla zona Cappuccini inizia il complesso delle grandi latomie di Siracusa, le cui alte pareti a strapiombo in alcuni punti superano i 30 m, che susseguendosi da est verso ovest costituiscono anch'esse un sistema difensivo ai piedi del quale si estendeva l'antico quartiere di Akradina mentre, ad ovest, la latomia del Paradiso chiude idealmente l'anello, concludendo il circuito del Parco archeologico di Siracusa. Le latomie, elemento caratterizzante del paesaggio che ha incantato i viaggiatori del Settecento (si vedano, ad esempio, gli acquerelli realizzati da J. Houel), utilizzate inizialmente per l'estrazione di pietra per la realizzazione dei quartieri sulla terraferma e poi per le mura, divennero nel tempo parte del sistema difensivo della città, rappresentando le alte pareti verticali ostacoli difficilmente superabili in caso di attacco via terra e da nord;

Considerato che parte integrante del Parco archeologico di Siracusa, fuori dall'ambito urbano e a circa 3 km dalla città, su una lieve altura affacciata sul Porto Grande,

sorge il tempio di Zeus Olimpio costruito nei primi decenni del VI sec. a.C., uno dei monumenti più antichi della città. L'area intorno ad esso è stata teatro di eventi bellici fondamentali per la storia di Siracusa: presso il tempio si accamparono infatti gli eserciti cartaginesi e romani;

Tenuto conto dell'importanza strategica del Parco archeologico di Siracusa ai fini della valorizzazione del territorio individuato, nonché del perseguimento delle finalità di migliore fruibilità e gestione dell'importante patrimonio archeologico che vi insiste e che, pertanto, occorre procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000 all'individuazione dell'area in cui tale Parco ricade;

Tenuto conto che, come rilevabile dalla documentazione allegata al presente decreto, trasmessa con nota prot. n. 1949 dell'11 febbraio 2014 dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa e che comprende la relazione tecnico-scientifica, l'area costituente il Parco archeologico di Siracusa, come si evince dall'allegato elaborato cartografico redatto in scala 1:10.000, è ripartita nelle seguenti sezioni interne:

- zona omogenea A: le aree archeologiche e i resti monumentali posti all'interno del perimetro della città antica di proprietà demaniale o di proprietà privata, sottoposte a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 10 e 45 del D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm. e ii.;

- zona omogenea A2 che non genera fascia di rispetto-zona B;

- zona omogenea B - fascia di rispetto ex art. 15, lettera e), legge regionale n. 78/76;

- zona omogenea C - aree di interesse archeologico e paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142, lettera m), D.Lgs. n. 42/04, nonché perimetrate coerentemente alle prescrizioni del Piano paesaggistico d'ambito 17 adottato con D.A. n. 98 dell'1 febbraio 2012;

Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa ha trasmesso al comune interessato la proposta elaborata conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000;

Tenuto conto che, con nota n. 396 del 15 gennaio 2014 inviata al comune di Siracusa, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa "ha fornito chiarimenti circa l'attestazione del limite nord del Parco, nonché sul superamento della delibera comunale n. 21 del 9 febbraio 2005, attesa la mancata adozione di atti consequenziali nel decennio successivo e l'intervenuta adozione del Piano paesaggistico giusta D.A. n. 98 dell'1 febbraio 2012";

Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa con la medesima nota n. 1949 dell'11 febbraio 2014 comunica che il 3 febbraio 2014 sono scaduti i termini previsti dall'art. 20, comma 4, della legge regionale n. 20/2000;

Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, con nota n. 5265 del 3 aprile 2014, conferma che i termini previsti dall'art. 20, comma 4, della legge regionale n. 20/2000 sono scaduti e che nei tempi di legge previsti dal predetto articolo non sono pervenute formali osservazioni da parte del comune di Siracusa e che, inoltre, la proposta di perimetrazione redatta in scala 1:10.000 inviata rimane in toto confermata;

Tenuto conto che, nelle more della ricostituzione del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, tenuto ad esprimere parere ai fini dell'istituzione del Parco ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, sussistono, pertanto, le condizioni per la formale individuazione dell'area costituente il Parco archeologico di Siracusa ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della medesima legge;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in attuazione del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, all'individuazione dell'area in cui ricade il Parco archeologico di Siracusa;

Decreta:

#### Art. 1

Per i motivi sopra esposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000, è individuata l'area dell'istituendo Parco archeologico di Siracusa, ricadente nel territorio del comune di Siracusa.

Le aree individuate sono riportate nella cartografia (allegato "A" in scala 1:10.000) che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2

Con successivo decreto si provvederà all'istituzione del Parco archeologico, così come previsto dal comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Palermo, 3 aprile 2014.

SGARLATA

COPIA TRATTA  
NON VALIDA

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

**Parco Archeologico di Siracusa**

Perimetrazione ai sensi dell'art. 24, L. n. 30, 7. marzo 2000, n. 20

**Perimetrazione del Parco su aerofotogrammetria**  
SCALA 1:10.000

IL SOPRINTENDENTE  
(Dot. - **Enrico Blasi**)

*Enrico Blasi*


Il Dirigente Responsabile dell'U.O.B.7  
Dot. - **Alessandro Tringali**

*Alessandro Tringali*

Elaborato in  
Allegato al D.A. n. 256 del 03 APR 2014

L'ASSESSORE  
(**MARIA RITA SGAJATA**)

*Maria Rita Sgajata*



DECRETO 3 aprile 2014.

**Individuazione dell'area dell'istituendo Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì, ricadente nel territorio dei comuni di Acireale, Acì Catena, Acì Castello, Valverde e Acì Sant'Antonio.**

L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - Titolo II - dettante norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;

Visto il D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, con il quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il sistema dei Parchi archeologici della Regione;

Visto il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013, recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001, con il quale è stato rimodulato il sistema dei Parchi archeologici della Regione ai sensi e per gli effetti del Titolo II della legge regionale n. 20/2000;

Vista la nota n. 9480/S del 24 maggio 2013, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania ha proposto la reistituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì all'interno del sistema dei parchi archeologici siciliani "per l'importanza che esso costituirebbe per l'economia del territorio" e per "l'eccezionale valore delle risorse culturali dell'intero contesto paesaggistico-ambientale" che configura "un sistema integrato di beni e valori" che costituisce "un punto di forza straordinario nella realtà del comprensorio acese" "anche alla luce delle linee guida del decreto ministeriale MIBAC del 18 aprile 2012 per la costituzione e valorizzazione dei Parchi archeologici, che individua all'interno di questi i Parchi a rete";

Vista la nota n. 21158 del 6 dicembre 2013, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania reitera, con alcune modifiche della perimetrazione, la proposta di inserimento del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì all'interno del sistema dei parchi archeologici siciliani;

Visto il D.A. n. 117 del 23 gennaio 2014 recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013 con il quale è stato rimodulato il sistema dei Parchi archeologici con l'inserimento del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì all'interno del sistema dei Parchi archeologici siciliani;

Tenuto conto dell'importanza strategica del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì all'interno del sistema dei parchi archeologici siciliani ai fini della valorizzazione del territorio individuato, nonché del perseguimento delle finalità di migliore fruibilità e gestione dell'importante patrimonio archeologico che vi insiste occorre, pertanto, procedere all'inserimento del Parco in questione all'interno dell'elenco dei parchi archeologici ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000;

Premesso che l'area costituente il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì, secondo la proposta di cui sopra, interessa i territori dei comuni di Acireale, Acì Catena, Acì Castello, Valverde e Acì Sant'Antonio;

Premesso che il parco, così come perimetrato intende salvaguardare e valorizzare i valori archeologici, panoramici, paesaggistici e culturali che caratterizzano un'area che dal centro abitato di Capo Mulini percorre verso nord il tratto di costa fino alla Torre S. Anna estendendosi in direzione ovest, verso l'entroterra, comprendendo parti del territorio di Acireale, Acì Catena, Acì Castello, Valverde e Acì Sant'Antonio, un territorio in cui le caratteristiche naturali di tipo geo-vulcanologico si uniscono e si integrano fortemente con quelli archeologici, storici e paesaggistici di grande rilevanza, data anche dall'integrità delle emergenze presenti nel territorio;

Premesso che il territorio di Acireale, Acì Catena, Acì Castello, Valverde e Acì Sant'Antonio ricade nel versante sud-orientale etneo caratterizzato, dal punto di vista naturale e geo-vulcanologico, da spianate debolmente degradanti verso la costa, interrotte da scarpate o timpe più o meno pronunciate, originate dal sistema tettonico e dal sollevamento bradisismico. Questi fenomeni che hanno portato alla nascita del Mongibello hanno reso questo particolare settore interessato da discontinuità tettoniche a carattere regionale, rappresentate da un sistema a faglie "a gradinata" culminante con l'alta falesia della "Timpa" di Acireale;

Premesso che l'area, fortemente antropizzata, conserva tuttavia rade tracce dell'antica vegetazione boschiva, ancorché presente in aree limitate, localizzate ai margini delle colture, dominate dall'importante Roverella, esempio dell'originaria vegetazione delle basse pendici etnee ed emergenza naturalistica, presente nel Bosco d'Acì, mentre gli arbusteti a macchia, in prevalenza Euforbia arborea, si insediano ai margini delle colture e delle aree urbanizzate, insieme al Ficodindia, presente in modo sparso;

Premesso che l'area è caratterizzata da una diffusa rete idrografica improntata da sorgenti che sgorgano numerosissime ed alimentano un bacino in cui si è creata una via d'acqua che si snoda in una suggestiva cornice di paesaggi antropici e biotopi ancora integri;

Premesso che le ampie pendici dell'Etna che ricadono nei territori dei comuni di Acireale, Acì Catena, Acì Castello, Valverde e Acì Sant'Antonio è intensamente segnato dalla testimonianza delle attività umane del passato e da un paesaggio fortemente disegnato da terrazamenti, con scale, muretti e piccoli edifici in pietra, tipici del paesaggio rurale etneo, evolutosi nel tempo, passando dall'impianto nell'Ottocento della vite al successivo impianto di agrumi, in special modo limoni, che connota-

no fortemente il panorama che degrada dolcemente verso il mare, coniugato in una cornice ambientale caratterizzata da valori naturali e naturalistici congiunta ad un paesaggio agricolo che mantiene ancora, per la maggior parte della sua estensione, caratteristiche strettamente connesse alla tradizione dei luoghi;

Premesso che in tale area ricade, tra l'altro, la vasta zona appartenente al demanio culturale della Regione, relativa alla piccola e antica chiesa di origini bizantine consolidatasi durante il regno della Regina Eleonora nel XIV secolo e dedicata a Santa Venera, nonché i resti dell'antica struttura delle terme di età romana, determinate dalla presenza di una sorgente di acqua curativa che oggi alimenta le Terme di Acireale e costituite da numerosi ambienti dei quali rimangono ben conservate due sale voltate, collegate e dotate di ipocausti posti sotto i pavimenti, uno dei quali a mosaico;

Premesso che in tale area è stato rinvenuto il sito della mansio di Acium, citata nell'itinerarium Antonini, posta sulla strada che collegava Messina a Catania, con un interessante edificio costruito nel III sec. a.C. Sulle rovine di un più antico abitato, sul quale si insediò successivamente un'officina con fornaci per la cottura della ceramica, attività rimasta in funzione fino al I sec. d.C. All'interno dell'area e dentro una casa rurale dell'inizio del XX secolo è stato realizzato un piccolo antiquarium, in cui si mostra la fitta successione cronologica dell'insediamento locale che spazia dalla preistoria al medioevo;

Premesso che gli aspetti legati all'importanza del sito si ritrovano nell'area della Torre Casalotto, ubicata nel comune di Acicatena, un tempo parte delle pertinenze dell'antica Jachium, assegnate dai Normanni nell'XI secolo all'Abate Anserio, vescovo della Diocesi di Catania e successivamente giunta in possesso dei Riggio di Campofiorito per finire nella proprietà dei Casalotto. La struttura architettonica, oggi al centro di una vasta e ricca zona densa di testimonianze archeologiche, emerge per qualità ed importanza grazie alla cinta muraria cinquecentesca, costruita intorno all'antica torre triangolare;

Premesso che in località Capo Mulini, nel comune di Acireale, sono presenti i resti di un tempio di epoca romana sottoposto a vincolo diretto ai sensi della legge n. 1089/39 emesso con D.M. del 20 febbraio 1952, convalidato dal Presidente della Regione siciliana n. 4611 del 19 agosto 1966 nel cui contesto a monte, in località Monte Gazzena, esiste un'area di evidente interesse archeologico testimoniata da reperti in ceramica di età greca;

Premesso che in comune di Valverde, in c.da Casalrosato, è ubicato un insediamento di età greca vincolato con vincolo diretto;

Premesso che il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì, alla luce delle linee guida del decreto ministeriale del MIBAC del 18 aprile 2012 per la valorizzazione dei parchi archeologici, rientra nella categoria dei "Parchi a rete";

Tenuto conto dell'importanza strategica del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì ai fini della valorizzazione del territorio individuato, nonché del perseguimento delle finalità di migliore fruibilità e gestione dell'importante patrimonio archeologico che vi insiste e che, pertanto, occorre procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000 alla individuazione dell'area in cui tale Parco ricade;

Tenuto conto che con nota n. 4049/X del 29 febbraio 2012 la Soprintendenza per i BB.CC.AA. trasmetteva una proposta di perimetrazione dell'area e che tale perimetra-

zione veniva sottoposta alle amministrazioni comunali di Acireale, Acì Catena, Acì Castello, Valverde e Acì Sant'Antonio conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000;

Premesso che la nuova proposta di perimetrazione trasmessa dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania con nota n. 21158/S del 6 dicembre 2013 presenta lievi e non sostanziali modifiche dell'impianto planimetrico, in special modo riguardo alla fascia di rispetto e di inedificabilità della zona "B" ai sensi della legge regionale n. 76 del 1978, art. 15, lett. e), generata dalla via dei Mulini, classificata nella precedente perimetrazione come zona "A" - trasmessa nel 2012 ai 5 comuni interessati con la citata nota n. 4049/X del 29 febbraio 2012 e già oggetto della concertazione vista prima - mentre nell'attuale proposta essa risulta invece quale fascia di rispetto della medesima via individuata come zona "B2" che, contrariamente alla inedificabilità assoluta della precedente proposta, consente parziali modifiche dell'area, generando una tutela meno rigida ma al contempo attenta alle qualità e ai valori espressi in questo settore del Parco "a rete";

Premesso che tali modifiche, rese necessarie, mantengono inalterata l'estensione complessiva dell'area del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì;

Tenuto conto che con nota prot. n. 13352 del 23 febbraio 2012 il comune di Acireale inviava alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania le proprie osservazioni sulla perimetrazione;

Tenuto conto che l'area costituente il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì, come rilevabile dalla documentazione cartografica allegata al presente decreto, trasmessa dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania con note n. 21158 del 6 dicembre 2013 e n. 4559 dell'11 marzo 2014, è costituita:

- dall'area archeologica (zona A) appartenente sia al demanio culturale della Regione, che privata e della quale si prevede la futura demanializzazione;
- da una parte di territorio di protezione (zona B1 - fascia di rispetto ai sensi dell'art. 15, legge regionale n. 78/76 + area sottoposta a vincolo indiretto ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; zona B2 - area di tutela integrata);
- da un'ampia area di interesse archeologico e paesaggistico (zona C) caratterizzata da paesaggio agrario e a salvaguardia dei valori paesaggistici;

Tenuto conto che nelle more della ricostituzione del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, tenuto ad esprimere parere ai fini dell'istituzione del Parco ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, sussistono, pertanto, le condizioni per la formale individuazione dell'area costituente il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della medesima legge;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in attuazione del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, all'individuazione dell'area in cui ricade il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi sopra esposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000, è individuata l'area dell'istituendo Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì, ricadente nel territorio dei comuni di Acireale, Acì Catena, Acì Castello, Valverde e Acì Sant'Antonio.

L'area individuata è riportata nella cartografia allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto (Allegato A in scala 1:10.000).

### Art. 2

Con successivo decreto si provvederà all'istituzione del Parco archeologico, così come previsto dal comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Palermo, 3 aprile 2014.

SGARLATA

Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali  
Dipartimento Beni Culturali  
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali  
di Catania

Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì  
perimetrazione ai sensi del Titolo II, art. 20 L.R. 3 Novembre 2000 n. 20

**Legenda**

- ▭ Limiti comunali
- ▭ Zona A - area demaniale o da demanializzare
- ▭ Zona B1 - fascia di rispetto, Art. 15 L.R. 78/76
- ▭ Zona B1 - area sottoposta a vincolo indiretto ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004
- ▭ Zona B2 - area di tutela integrata
- ▭ Zona C - area di interesse archeologico e paesaggistico
- Via dei Mulini

Il Soprintendente  
(arch. Fulvia CAFFO)

REGIONE SICILIANA  
Assessorato dei Beni Culturali  
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì  
Art. 20 Legge Regionale 3 novembre 2000 n. 20  
Elaborato "A" allegato al D.A. n. 3117 del  
03 APR 2014

L'ASSESSORE  
(Marina SGARLATA)

Bone Cartografica CTN scale 1:10.000

